

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE



NUOVO
REGOLAMENTO TARI
ANNO 2021

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/05/2021)

Regolamento “TARI”

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Presupposto
- Art.3. Soggetti passivi
- Art.4. Locali ed aree scoperte soggette al tributo
- Art. 5 . Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 6. Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superficiali
- Art.7 Tariffa del tributo
- Art. 8. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 9. Piano finanziario
- Art.10. Articolazione delle tariffe del tributo
- Art. 11. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 12. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 13. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 14. Classificazione delle le utenze non domestiche
- Art. 15. Decorrenza del tributo e dichiarazione tari
- Art. 16. Zone servite
- Art. 17. Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
- Art. 18. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni, agevolazioni
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Tributo provinciale
- Art. 21. Riscossione
- Art. 22. Funzionario Responsabile
- Art. 23. Verifiche ed accertamenti
- Art. 24. Sanzioni ed interessi
- Art. 25. Normativa
- Art. 26 Efficacia del Regolamento

Premessa

A decorrere dall' Anno 2020, l'Imposta Unica Comunale(I.U.C) di cui all' articolo 1 , comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui Rifiuti(TARI).

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) limitatamente alla componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero/riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuato dall' art.4 (Locali ed aree scoperte soggette al tributo) del presente Regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente. In merito all'individuazione dei rifiuti speciali, si rinvia all'art. 184, nonché all'art. 183, del D.lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale – T.U.A.), come riformato dal D. Lgs. n. 116/2020.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le

comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

5. Ai sensi dell'art. 183, comma 6, lett. b-sexies), i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
6. I costi che devono trovare copertura con le tariffe TARI sono individuati in conformità con le disposizioni di cui al metodo tariffario MTR indicato nella delibera n. 443/2019 di ARERA e delle successive modificazioni.

Art.3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupa o detenga a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
3. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
4. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.
Sono considerate tali le abitazioni dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per le utenze non domestiche, tutti i locali forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all' utilizzo di deposito.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione (a titolo di esempio parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse) e le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
3. Non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani e pertanto non sono soggetti all'applicazione del tributo, a titolo esemplificativo, i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

Utenze domestiche

- a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, e comunque non accessibili:
- b) Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura

senza lavorazione, ricovero del bestiame, silos. Per i citati locali vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;

- c) unità immobiliari, adibite a civile abitazioni, prive di mobili, suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (utenze idrica ed elettrica, fornitura di gas, telefonica o informatica).
- d) fabbricati danneggiati e non utilizzati in quanto inagibili, dichiarate tali anche ai fini dell'Imposta Municipale Propria;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo della data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori.;
- f) ripostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,50 m.;
- g) edifici o loro parti adibiti al culto ed i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso (cori, sacrestie e simili);

Utenze non domestiche.

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- b) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, gas, energia elettrica ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività);
- c) aree scoperte e locali destinati all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, ricovero del bestiame e silos;
- d) aree impraticabili o aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- e) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
- f) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- g) aree o locali destinati esclusivamente ad attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo.

Art. 6

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI. - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Per le attività industriali ed artigianali: nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Nell' ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all' intera superficie della categoria tariffaria dell'attività una percentuale di abbattimento sull' intera superficie del 75%.
3. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui al comma precedente devono presentare apposita dichiarazione, con allegata idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
4. Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non siano state dichiarate la riduzione della superficie non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione e esibita la documentazione comprovante lo smaltimento.
5. I contribuenti sono tenuti a comunicare all' ufficio tributi il venir meno delle condizioni per avere diritto alla riduzione.

Art. 7

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dall' organo competente sulla base sei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, salvo diversa previsione normativa, in conformità al piano finanziario di cui alle disposizioni di cui al metodo MTR

dettato da ARERA. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio, purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate nell' anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall' art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 8

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità al metodo MTR di cui alla delibera n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d' esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e sue modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all' art. 1 comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, come disciplinato dal successivo metodo MTR di ARERA.

ART. 9

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, come successivamente coordinato con il metodo MTR dettato da ARERA.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore (o i gestori) predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la sua validazione. In assenza dell'Ente Territorialmente competente, il Comune provvede alla validazione del PEF.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, con cui si provvede alla validazione del PEF medesimo.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o dal Comune in sua assenza, con la sottoscrizione da parte di un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente, o il Comune in sua assenza, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti, unitamente alla documentazione di cui al comma 3 ed alla deliberazione di approvazione delle tariffe TARI.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 10

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest' ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all' entità dei costi di gestione (quota variabile).

In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999 n. 158.

3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall' allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 11

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero di occupanti;
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART. 12

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. La tariffa viene riferita all' unità immobiliare catastale.
3. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni anagrafiche in riferimento alla composizione del nucleo familiare avranno decorrenza dal bimestre solare successivo a quello dell'avvenuta variazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell' unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell' abitazione stessa non supera i 180 giorni nell' anno solare.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso si tratti di:
 - a) anziani dimoranti in casa di riposo;
 - b) soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all' estero per un periodo superiore a 6 mesi.
 - c) soggetti dimoranti in comunità di recupero, centro socio-educativo, istituto penitenziario.
5. Le situazioni di cui al precedente comma devono essere dichiarate e documentate.
6. Le utenze domestiche detenute o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all' estero (iscritti AIRE) i e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 4 componenti.
7. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal precedente comma.

8. I locali pertinenziali alle case di civili abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali.
9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere comunicate, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 13

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999 n.158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
3. Nella determinazione delle tariffe e al fine di tutelare le utenze non domestiche e domestiche si potrà procedere ad applicare dei coefficienti ad – hoc per determinate tipologie di utenze per fronteggiare la crisi economica del settore industriale, commerciale e familiare adattandole alla situazione del territorio ed alle necessità delle utenze.

ART. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riferito nell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'

attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In seguito al D.L. 124 del 26/10/2019, convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 art. 58 – quinquies la categoria “STUDI PROFESSIONAL” da ctg 8 (uffici, agenzie) viene spostata a ctg. 9 (banche, istituti di credito e studi professionali).

ART. 15

DECORRENZA DEL TRIBUTO E DICHIARAZIONE TARI

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. La cessazione della detenzione, occupazione e possesso dei locali cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo, che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell' ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.
5. Ai fini dell' applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest' ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell' anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione di denuncia di variazione la modifica del numero di componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. Le utenze non domestiche hanno facoltà di uscire dal servizio di raccolta e smaltimento pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del D.L.gs. n. 116/2020. In tal caso, l'utenza non domestica è tenuta a comunicare tale intendimento, presentando apposita dichiarazione al Comune, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intende non avvalersi più del servizio pubblico.
7. Per il solo anno 2021, il termine di cui al comma precedente è stabilito al 31 maggio 2021.
8. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell' occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d' uso dei singoli locali;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data in cui ha avuto inizio l' occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo allo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell' attività;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l' amministrazione della società;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d' uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Data di inizio dell' occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

Art. 16

ZONE SERVITE

1. Il servizio di raccolta rifiuti urbani è esteso a tutto il territorio comunale. Si intendono servite tutte le utenze incluse nel perimetro comunale.

ART. 17

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell' art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo , a condizione che l' utilizzo non sia superiore a sei mesi l' anno e che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l' abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l' alloggio in locazione o comodato- riduzione del 30% per la quota fissa;
 - b) Dal 01/01/2015, così come disposto dalla Legge n. 80 del 23/05/2014 all' art. 9 bis, una sola unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell' Anagrafe degli italiani residenti all' Estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d' uso, usufruirà di una riduzione TARI pari ai 2/3 del tributo dovuto;
2. Per le utenze domestiche situate fuori dal centro urbano (campagna) non sono previste riduzioni tariffarie.

ART. 18

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 19

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzata in occasione di mercati, ai sensi dell'art. 1, comma 837 e comma 838, della Legge n. 160/2019, il canone unico include anche il prelievo sui rifiuti.

ART. 20

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
2. L'ammontare del tributo provinciale è determinato dal Comune, tuttavia, la parte di tributo competenza della Provincia (TEFA) è incassata direttamente da tale ente, in conformità alle modalità di riscossione poste in essere dal sistema PagoPA e dal sistema dei flussi che regola la riscossione del modello di delega F24. Il Comune, pertanto, non ha più l'onere di riversamento a favore della Provincia.

Art. 21

RISCOSSIONE

1. In deroga all' art. 52 D. Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all' art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché mediante la piattaforma dei pagamenti di PagoPA.
2. Il Comune provvede all' invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l' importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l' importo di ogni singola rata, nonché tutti gli altri elementi previsti dalla normativa in materia.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in rate o in unica soluzione da versare entro la scadenza come stabilito dalla Giunta Comunale.
4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l' importo annuale dovuto risulta inferiore a Euro 10,00.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell' importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell' avviso di accertamento esecutivo d' ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall' art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013 n. 147 e degli interessi di mora.

ART. 22

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell' art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati dichiarati e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esecuzione di spese e diritti.
 - c) Accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal rappresentante legale dell' ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all' accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all' art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall' Agenzia delle Entrate
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all' ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- a) delle concessioni per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l' uso dei locali ed aree;
 - c) dei provvedimenti relativi all' esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell' attività di accertamento della TARI , il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l' 80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1999, in base al disposto dell' art. 1, comma 646, della LEGGE 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l' insufficienza o la tardività del versamento ovvero l' infedeltà, l' incompletezza o l' omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso

di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d' ufficio, di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, a norma dei commi 161 e 162 dell' art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L' avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato, nonché delle altre modalità stabilite dalla normativa vigente .
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo alla dichiarazione per le annualità successive all' intervenuta definitività.

ART. 24

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell' importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall' art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modifiche ed integrazione. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell' art. 17, comma 3, del D.Lgs n. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario , di cui all'art. 1, comma 693 della Legge n. 147/2013, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 25

NORMATIVA

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D. Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 26

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO 1

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

UTENZE NON DOMESTICHE

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI:

NUMERO CATEGORIA	ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributore di carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici e agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
14	Attività industriali con capannoni di produzioni
15	Attività artigianali di produzione beni specifici

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club